

gale la sua sostituzione con altro giudice presente all'udienza, ed in quali casi? Su questa quistione, che, pei principii, dovrebbe risolversi facilmente ed in modo uniforme, cinque opinioni discordi si sono formulate. E la stessa Corte di cassazione, oggi, decide che una sentenza è nulla e domani, nelle stesse condizioni, decide che la sentenza è valida. Ora questo stato di cose rende proprio la giustizia un giuoco.

Vi è pure la questione dei termini nei giudizi esecutivi: si deve appellare nei quindici giorni o nei sessanta? Anche qui le Corti di cassazione hanno deciso con delle distinzioni tra sentenze, che decidono questioni di forma e quelle che decidono questioni di merito, in modo vario difforme, incerto e spesso contraddittorio, sicchè oggi si è ritenuto ammissibile un appello, che, domani, è stato dichiarato, nelle stesse condizioni, inammissibile.

Io non mi dilungo, per non attirarmi i fulmini dell'onorevole Presidente. Spero che l'onorevole guardasigilli, con la sua sapienza e col suo senno, saprà, con brevi disposizioni, migliorare la nostra procedura, accelerare la definizione dei giudizi, e con adatte norme eliminarne le più frequenti e dibattute questioni, in modo che i litiganti possano ottenere quella giustizia pronta ed efficace, che è nei voti di tutti e che deve essere obbiettivo principale di un savio legislatore. (*Bene!*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ellero ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di una più razionale procedura della perizia in materia penale, invita il Governo a presentare una congrua riforma, nella quale sia provveduto a maggiori garanzie di procedimenti della funzione peritale, restando però salvo il principio della oralità e dell'eventuale contraddittorio peritale nel pubblico dibattimento ».

Domando se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Ellero ha facoltà di svolgerlo.

**ELLERO.** Ieri l'onorevole ministro promise una larga ed armonica riforma della procedura penale. Io non so i suoi precisi intendimenti per ciò che riguarda la procedura in materia peritale. Se egli intende di attenersi alle tracce segnate dal progetto Fani per ciò che riguarda la fase istruttoria,

io sono completamente con lui. Non sarei con lui nell'accogliere integralmente la parte peritale assegnata da quel progetto al pubblico dibattimento. E dirò subito sobriamente le ragioni del mio assentimento, ma soprattutto del mio dissenso.

Fortificare nel periodo istruttorio la funzione peritale, integrarla di tutte le garanzie di un reciproco controllo, tutto proprio della collegialità, collocarla anzi *ab initio* in una atmosfera la più limpida possibile, in un raccoglimento che escluda le suggestioni coattive dell'ambiente, le suggestioni istigatrici di quel petulante intorbidatore di ogni buona obbiettività che si chiama il falso amor proprio, tutto ciò non può che, non dirò fare raggiungere, non amo le ingenuità ideologiche, ma farci avvicinare con maggiore approssimazione agli accertamenti veritieri dei rilievi peritali.

Tutto ciò potrà anche fornire e suggerire al magistrato inquirente criteri razionali per completamenti istruttori, e potrà soprattutto fecondare in una tranquilla discussione gli apprezzamenti dei periti sugli elementi concordemente raccolti e così facilitare, fin dove è possibile, l'univocità del giudizio peritale.

In una sola cosa io mi discosto, su questa parte, dal progetto dell'onorevole Fani e forse mi pare di avvicinarmi al pensiero dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, adombrato, se non erro, in un precedente disegno di legge. Ed è il vincolo dell'accordo delle parti per la costituzione del collegio peritale e la facoltà nel magistrato, ove manchi l'accordo, di provvedere per proprio conto d'ufficio. Ora ciò può risolversi in un pregiudizio anche grave, in un pregiudizio ledente legittimi interessi delle parti: perchè una volta che la legge abbia fissato i titoli per la capacità alla funzione peritale e le ragioni tassative per escluderla; istituire un secondo vaglio sotto forma di diritto di ricusa delle parti, ricusa, o motivata da ragioni non contemplate dalla legge, o semplicemente basata sul diritto brutale del *no* perchè *no*, ciò sarebbe una vera limitazione sopraffattrice che tenderebbe ad eludere quasi sempre il beneficio della scelta. Perchè basterà un *no* semplicemente puntiglioso, interessato, di una parte, perchè l'altra debba rinunciare all'opera di un perito valentissimo e rispettabilissimo.

Ora, ripeto, una volta che la legge ha fissato l'incapacità o la capacità peritale, deve restare inviolato nella sua interezza il diritto di libera scelta.